

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 DICEMBRE 2009, N. 10/L**

Emanazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Erogazione di contributi a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152”^{1 2}

Art. 1 (Concessione dei contributi)

1. I contributi al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale previsti dalla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 e s.m. sono corrisposti sulla base della valutazione dell’attività e dell’organizzazione degli istituti medesimi, secondo i criteri e le modalità previsti dal presente regolamento.³

1-bis. Il finanziamento destinato agli Istituti di patronato operanti nella provincia di Bolzano ammonta complessivamente, a decorrere dal 2023, ad euro 3.889.700,00, tenuto conto della maggiorazione del 20 per cento per gli oneri connessi all’applicazione del bilinguismo e del trilinguismo. Il finanziamento destinato agli Istituti di patronato operanti nella provincia di Trento ammonta complessivamente, a decorrere dal 2023, ad euro 4.065.000,00. La Regione provvede ogni tre anni a riesaminare l’ammontare dei suddetti finanziamenti al fine di verificare la congruità degli stessi in relazione all’importo del contributo spettante per ciascuna delle domande di accesso agli interventi di cui alle allegate tabelle, come risultante dall’applicazione del presente regolamento.⁴

2. La valutazione di cui al precedente comma spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, competenti all’esercizio delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15, ad esse delegate, che si avvalgono a tal fine dell’attività delle strutture all’uopo individuate. L’attività relativa potrà trovare svolgimento anche attraverso l’effettuazione di visite ispettive finalizzate alla verifica dell’organizzazione e dei servizi prestati dalle sedi degli istituti di patronato.

3. La concessione dei contributi avviene su presentazione di apposita domanda sottoscritta dal responsabile provinciale dell’istituto che deve pervenire ai competenti Uffici provinciali entro il 30 aprile di ogni anno. La domanda è corredata dalle tabelle statistiche relative alla struttura organizzativa e all’attività svolta da ciascun istituto durante l’anno precedente a quello di riferimento e, se del caso, accompagnata da una relazione riassuntiva con espressa dichiarazione sottoscritta dal responsabile stesso, in ordine all’esattezza e veridicità dei dati comunicati. La corresponsione dei contributi è subordinata all’osservanza, da parte degli istituti interessati, delle disposizioni contenute nella legge 30 marzo 2001, n. 152, da ultimo attuate con decreto

¹ In B.U. 29 dicembre 2009, n. 53.

² Disposizioni applicabili all’attività relativa agli anni 2018 e seguenti (art. 2, comma 1, del DPRReg. 7 dicembre 2017, n. 54).

³ Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a), punto 1.1., del DPRReg. 7 dicembre 2017, n. 54.

⁴ Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), punto 1.2., del DPRReg. 7 dicembre 2017, n. 54. Per l’attività relativa al 2017 svolta dagli Istituti di patronato della provincia di Bolzano in relazione agli interventi provinciali spetta una quota del finanziamento pari ad euro 500 mila (Cfr. art. 2, comma 3, del DPRReg. 7 dicembre 2017, n.54). Comma successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del DPRReg. 11 dicembre 2019, n. 102 e successivamente sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a), del DPRReg. 20 novembre 2023, n. 18 (gli oneri derivanti dall’applicazione della modifica trovano copertura negli stanziamenti sulla Missione 18, Programma 01, nell’ambito del “Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano” – Cfr. art. 1, comma 2 del DPRReg. n. 18/2023).

interministeriale 10 ottobre 2008, n. 193 ed è in ogni caso proporzionata all'entità dell'attività svolta durante l'anno precedente.⁵

4. Entro il 30 giugno di ciascun anno le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad erogare agli istituti di patronato un acconto sui contributi previsti dal relativo bilancio di previsione, proporzionato all'attività da essi svolta e pari al settanta per cento dei fondi stanziati sul corrispondente capitolo.⁶

Art. 2 (Ripartizione dei contributi)

1. Con riferimento all'attività svolta sul territorio regionale nell'anno precedente, la ripartizione dei contributi è effettuata in base alle seguenti quote percentuali:

- a) attività: 70%
- b) organizzazione degli uffici: 30%

Art. 3 (Recupero o sospensione del contributo)

1. Secondo quanto previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 152, le prestazioni degli istituti di patronato riferite alle pratiche individuali connesse alle specifiche attività previste nelle tabelle allegate sono svolte gratuitamente nei confronti di tutti i lavoratori, senza alcuna limitazione. In caso di inosservanza della prescrizione suddetta il contributo di cui all'articolo 1 non è dovuto e, se già corrisposto, è recuperato in occasione della prima concessione successiva all'accertamento definitivo dell'intervenuta inosservanza medesima. La somma in tal modo disponibile è ripartita tra gli altri istituti in proporzione alle quote di ripartizione determinate per ciascuno di essi nell'anno in cui interviene l'assegnazione della somma stessa.

2. Fino al definitivo accertamento l'erogazione del contributo annuale per l'istituto interessato può essere sospesa in via cautelare a seguito della rilevazione in via amministrativa dell'infrazione.

Art. 4 (Valutazione dell'attività ed attribuzione dei relativi punteggi)

1. Per la valutazione dell'attività degli istituti di patronato ai fini della corresponsione del contributo al finanziamento degli stessi, sono presi in considerazione le prestazioni e gli interventi più significativi e rappresentativi dell'esercizio della tutela elencati nelle tabelle A), B) C), D), E) ed F) allegate al presente regolamento.⁷

2. Agli interventi di cui al comma 1, ove definiti positivamente per l'assistito, anche a seguito di ricorso giurisdizionale, è attribuito il punteggio a fianco di ciascuno di essi indicato.

3. Il punteggio relativo alle domande per l'assegno unico provinciale di cui all'articolo 28 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20, definite prima dell'anno di riferimento, è attribuito a tale anno.⁸

3-bis. Per la Provincia autonoma di Trento, le domande per il contributo ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i versamenti previdenziali effettuati ai fini della invalidità, vecchiaia e superstiti, previsto dall'articolo 14 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e s.m., sono

⁵ Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 1, del DPRReg. 10 maggio 2011, n. 5/L, successivamente integrato dall'art. 1, comma 1, del DPRReg. 24 aprile 2013, n. 28 (la modifica si applica alle domande da statisticare per gli anni 2013 e seguenti - cfr. art. 2 del DPRReg. 24 aprile 2013, n. 28) e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), punto 1.3., del DPRReg. 7 dicembre 2017, n. 54.

⁶ Per l'attività svolta dagli Istituti di patronato della provincia di Trento in relazione all'assegno unico provinciale riferito all'anno 2018 può essere concessa in via straordinaria un'anticipazione dell'acconto secondo le modalità e criteri stabiliti dalla Provincia autonoma di Trento (Cfr. art. 2, comma 2, del DPRReg. 7 dicembre 2017, n. 54 - come modificato nel testo tedesco dall'art. 4, comma 1, lett. b) del DPRReg. 23 aprile 2018, n. 26).

⁷ Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), punto 1.1., del DPRReg. 7 dicembre 2017, n. 54.

⁸ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), punto 1.2., del DPRReg. 7 dicembre 2017, n. 54.

rendicontate dagli istituti di patronato e di assistenza sociale nell'attività relativa all'anno in cui le domande sono state raccolte.⁹

Art. 5 (Struttura organizzativa degli istituti)

1. Le strutture organizzative degli istituti di patronato, essenziali per lo svolgimento delle attività istituzionali e necessarie per l'individuazione e la valutazione dell'efficacia delle prestazioni in riferimento alle provvidenze stabilite dalla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15, devono rivestire le caratteristiche previste dalla normativa statale.

Art. 6 (Valutazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione delle sedi degli istituti sul territorio regionale è valutata, mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- a) per ogni sede provinciale: punti 4
- b) per ogni sede zonale: punti 2

2. Ai fini di cui al comma 1 la sede provinciale deve produrre direttamente almeno 500 punti-attività, la sede zonale almeno 250 punti-attività, riferiti agli interventi di cui alle tabelle da A e D.¹⁰

3. Vengono in ogni caso attribuiti un punto organizzazione ogni 1000 punti attività e 0,5 punti organizzazione ogni frazione pari o superiore a 500 punti-attività.

4. Per gli istituti che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno di riferimento il limite minimo di produzione previsto nel comma 2 è rapportato proporzionalmente ai mesi di effettivo esercizio.

5. Qualora le sedi provinciali e le sedi zonali non rivestano le caratteristiche previste dalla normativa statale richiamata nel precedente articolo 5, alle sedi non viene attribuito alcun punteggio per l'organizzazione, ferma restando la valutazione dell'attività svolta.

Art. 7 (Documentazione per la valutazione)

1. L'attività e l'organizzazione degli istituti di patronato sul territorio regionale vengono rilevate, ai fini di cui alla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15, attraverso la documentazione prescritta dalla normativa statale vigente in materia e che gli istituti medesimi sono obbligati a tenere presso le proprie sedi.

2. Ai fini della rilevazione di cui al comma 1, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi delle relazioni approntate dagli Uffici provinciali preposti alla vigilanza sugli istituti di patronato, nonché delle documentazioni contenenti le risultanze statistiche rilevate direttamente dalle amministrazioni erogatrici delle prestazioni.

3. Ciascuna sede degli istituti interessati è tenuta a conservare e presentare, per le verifiche disposte ed effettuate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'intera documentazione concernente l'attività svolta, gli eventuali registri relativi e quant'altro utile ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata.

4. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono direttamente, od avvalendosi dell'attività degli Uffici di altre pubbliche amministrazioni, alla verifica della sussistenza o meno delle caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 3.

5. Nel caso in cui l'istituto di patronato contravvenga al divieto di utilizzare per l'attività di patronato persone diverse dagli operatori e collaboratori espressamente indicati e ritenuti tali dalla normativa statale, all'istituto medesimo non è riconosciuto il punteggio per l'organizzazione e per l'attività della sede presso la quale sia stata riscontrata l'irregolarità.

⁹ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, del DPRReg. 28 aprile 2021, n. 24.

¹⁰ Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del DPRReg. 7 dicembre 2017, n. 54.

Art. 7-bis¹¹**Art. 7-ter¹²****Art. 7-quater¹³ (Contributo a sostegno dell'attività svolta dai patronati operanti nella provincia di Bolzano in relazione al Bonus bollette)**

1. Nell'ambito del Fondo unico di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 e s.m., è prevista un'assegnazione alla Provincia autonoma di Bolzano pari ad euro 163.800,00 nell'anno 2023 e ad euro 198.120,00 nell'anno 2024, per il finanziamento dell'attività svolta rispettivamente negli anni 2022 e 2023 dagli istituti di patronato operanti sul territorio provinciale, in relazione al Bonus bollette.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è integrativo e tenuto distinto da quello destinato al finanziamento dell'attività connessa alle prestazioni e agli interventi di cui alle Tabelle A), B), C), D), E) ed F), di cui all'articolo 1 comma 1-bis, ed è ripartito tra i vari istituti sulla base del numero delle domande raccolte, definite positivamente per l'assistito, tenuto conto che per ogni domanda è riconosciuto un contributo pari ad euro 15,60 comprensivo del 20 per cento per gli oneri connessi all'applicazione del bilinguismo e del trilinguismo.

Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)¹⁴

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

1-bis. Per l'anno 2010, il termine di presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 1, comma 3, relativa all'attività prodotta nel 2009, è prorogato al 30 aprile 2010.¹⁵

1-ter. Per l'anno 2011 il termine di presentazione della domanda di contributo relativa all'attività di cui alla Tabella F) è il 30 giugno 2011.¹⁶

1-quater. Ai fini di cui all'articolo 7-bis non è valutata l'attività di cui al punto 2 della Tabella F) svolta nell'anno 2010.¹⁷

1-quinquies. Per l'anno 2016 la Provincia autonoma di Bolzano provvede all'assegnazione di cui all'articolo 7-ter per l'importo di 300 mila euro con risorse proprie, sulla base dei dati già in suo possesso.¹⁸

1-sexies. Per la provincia autonoma di Trento le domande presentate nell'anno 2018 per ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 14 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e s.m. sono rendicontate dai patronati fra l'attività relativa all'anno 2018.¹⁹

¹¹ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, del DPRReg. 10 maggio 2011, n. 5/L e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera d), del DPRReg. 7 dicembre 2017, n. 54.

¹² Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, del DPRReg. 14 novembre 2016, n. 12 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera d), del DPRReg. 7 dicembre 2017, n. 54.

¹³ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del DPRReg. 20 novembre 2023, n. 18 (gli oneri derivanti dall'applicazione della modifica trovano copertura negli stanziamenti sulla Missione 18, Programma 01, nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano" – Cfr. art. 1, comma 2 del DPRReg. n. 18/2023).

¹⁴ Rubrica sostituita dall'art. 1, comma 1, del DPRReg. 23 marzo 2010, n. 3/L.

¹⁵ Comma inserito dall'art. 1, comma 2, del DPRReg. 23 marzo 2010, n. 3/L.

¹⁶ Comma inserito dall'art. 3, comma 1, del DPRReg. 10 maggio 2011, n. 5/L.

¹⁷ Comma inserito dall'art. 3, comma 1, del DPRReg. 10 maggio 2011, n. 5/L.

¹⁸ Comma inserito dall'art. 2, comma 1, del DPRReg. 14 novembre 2016, n. 12.

¹⁹ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, del DPRReg. 19 settembre 2018, n. 53.

1-*septies*. Nell'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in armonia con l'art. 36 comma 1 lettera c del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 „(1-*septies*) concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19“ il termine per la presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 1 comma 3 è prorogato al 30 giugno 2020 e l'acconto di cui al comma 4 dello stesso articolo 1 è calcolato sulla base del contributo concesso per l'attività relativa all'anno 2018 o, se non ancora concesso, sulla base dell'anticipo del contributo per l'attività relativa al medesimo anno.²⁰

2. E' abrogato il regolamento di esecuzione della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 1995, n. 22/L.

²⁰ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, del DPR. 17 aprile 2020, n. 22.

TABELLA A)

Interventi in materia previdenziale (Ministero dell'Interno, INPS, INAIL, Istituti assicuratori all'estero ed Altri Enti, compresi i gestori di fondi di previdenza complementare)

| | | Punti |
|---|--|-------|
| 1 | Pensione di inabilità | 6 |
| 2 | Assegno di invalidità | 6 |
| 3 | Rinnovo assegno di invalidità | 6 |
| 4 | Pensione di vecchiaia | 5 |
| 5 | Pensione di anzianità o anticipata | 5 |
| 6 | Pensione ai superstiti | 5 |
| 7 | Pensioni supplementari | 5 |
| 8 | Ricostituzioni pensioni per supplemento | 4 |
| 9 | Ricostituzioni pensioni per contributi pregressi | 2 |

TABELLA B)

Attività valutabile ai fini del finanziamento ex *art. 13*,
L. n. 152/2001 per attività all'estero

| | | Punti |
|---|---|-------|
| 1 | Pensioni complementari | 4 |
| 2 | Dichiarazioni reddituali ai fini della determinazione del diritto o della conservazione del diritto a pensione trasmesse da sedi estere, nella misura certificata dall'INPS | 0,5 |

TABELLA C)

Interventi in materia di danni da lavoro e alla salute

| | | Punti |
|----|--|-------|
| 1 | Riconoscimento malattia professionale | 6 |
| 2 | Riconoscimento infortunio non denunciato | 6 |
| 3 | Riconoscimento danno biologico | 6 |
| 4 | Riconoscimento pensione privilegiata (P.I.) | 6 |
| 5 | Riconoscimento del diritto a rendita | 6 |
| 6 | Revisione infortuni e malattie professionali o danno biologico | 6 |
| 7 | Riconoscimento rendita a superstiti di titolare di rendita | 5 |
| 8 | Riconoscimento rendita a superstiti di non titolare di rendita | 5 |
| 9 | Riconoscimento primo pagamento indennità temporanea | 4 |
| 10 | Riconoscimento prolungamento indennità temporanea | 4 |
| 11 | Riconoscimento causa di servizio | 3 |
| 12 | Riconoscimento equo indennizzo | 3 |
| 13 | Riconoscimento affezioni da emoderivati | 3 |
| 14 | Revisione quinquennale dell'equo indennizzo | 3 |

TABELLA D)

Interventi in materia socio-assistenziale

(Ministero dell'Interno, INPS, INAIL, Istituti assicuratori all'estero ed Altri Enti, compresi i gestori di fondi di previdenza complementare)

| | | Punti |
|----|---|-------|
| 1 | Assegno o pensione di invalidità civile | 6 |
| 2 | Pensione ciechi | 6 |
| 3 | Pensione sordomuti | 6 |
| 4 | Pensione di guerra diretta o indiretta | 6 |
| 5 | Indennità di comunicazione | 4 |
| 6 | Indennità di frequenza | 4 |
| 7 | Pensione sociale | 4 |
| 8 | Assegno sociale | 4 |
| 9 | Indennità di accompagnamento | 1 |
| 10 | Richiesta permesso di soggiorno | 0,35 |
| 11 | Rinnovo permesso di soggiorno | 0,35 |
| 12 | Richiesta ricongiungimento familiare | 0,35 |

TABELLA E)²¹
Interventi regionali in materia di previdenza integrativa

| | | Punti |
|----|---|-------|
| 1 | Contributo per il sostegno dei versamenti volontari ai fini della costituzione della pensione dell'INPS | 6 |
| 2 | Contributo nei confronti delle casalinghe ai fini della costituzione di una pensione complementare | 6 |
| 3 | Contributo a sostegno della contribuzione previdenziale obbligatoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni | 6 |
| 4 | Contributo a sostegno della previdenza complementare dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni | 6 |
| 5 | Pensione a favore delle persone casalinghe | 6 |
| 6 | Reversibilità dei benefici previsti per soggetti affetti da silicosi ed asbestosi in caso di decesso del titolare | 6 |
| 7 | Contributo per periodi di astensione dal lavoro e per i periodi di lavoro a tempo parziale dedicati alla cura dei propri figli e di minori affidati | 6 |
| 8 | Contributo per periodi di astensione dal lavoro e per periodi di lavoro a tempo parziale dedicati all'assistenza di familiari non autosufficienti | 6 |
| 9 | Interventi previdenziali regionali a sostegno delle persone disoccupate o che riducono l'attività lavorativa | 6 |
| 10 | Dichiarazioni reddituali annuali ai fini della contribuzione e del riscatto da versare per l'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle casalinghe | 1 |
| 11 | Richiesta di integrazione al minimo regionale della pensione a favore delle persone casalinghe | 1 |

²¹ Tabella sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. e) del DPRReg. 7 dicembre 2017, n. 54.

PREVIDENZA

TABELLA F)²²

Interventi previsti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano

| A) | INTERVENTI PREVISTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | Punti |
|----|---|-------|
| 1 | Assegno unico provinciale quota A (sostegno al reddito) + quota B (sostegno bisogni specifici) | 12 |
| 2 | Assegno unico provinciale solo quota A (sostegno al reddito) | 6 |
| 3 | Assegno unico provinciale solo quota B (sostegno bisogni specifici) | 6 |
| 4 | Sportello casa | 6 |
| 5 | Assegno di cura | 6 |
| 6 | Assegno di maternità (L. n. 448/1998) | 6 |
| 7 | Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori (L. n. 448/1998) | 6 |
| 8 | Barriere architettoniche | 6 |
| 9 | SOVA (Progettone graduatoria) | 6 |
| 10 | SOVA (Progettone Lavori stagionali) | 6 |
| 11 | Accertamento condizione personale | 2 |
| 12 | DID, Profilazione quantitativa con accertamento condizione personale | 5 |
| 13 | Agenzia del Lavoro. Stampa del percorso lavorativo (C2 storico) | 0 |
| 14 | Reddito di attivazione | 6 |
| 15 | Agenzia del Lavoro. Intervento 33D del Documento degli interventi di politica del lavoro | 6 |
| 16 | Compartecipazione ai servizi socio-assistenziali | 4 |
| 17 | Assegno di cura (riaccertamento annuale della condizione economica) | 4 |
| 18 | Registri assistenti famigliari | 4 |
| B) | INTERVENTI PREVISTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | Punti |
| 1 | Assegno provinciale per i figli | 6 |
| 2 | Assegno provinciale al nucleo familiare | 6 |
| 3 | Assegno di cura ai non autosufficienti (prima istanza e reinquadramento) | 6 |
| 4 | Assegno statale al nucleo familiare | 6 |
| 5 | Assegno statale di maternità | 6 |
| 6 | Contributo integrativo dell'assegno provinciale al nucleo familiare di cui alla delibera della Giunta provinciale 23 agosto 2016, n. 923 | 6 |
| 7 | Autocertificazione del possesso dei requisiti di integrazione ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 678 del 20/09/2022 | 2 |

²² Tabella sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera f) del DPRReg. 7 dicembre 2017, n. 54 – successivamente modificata nel testo tedesco dall'art. 4, comma 1, lett. a), del DPRReg. 23 aprile 2018, n. 26. Tabella da ultimo sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. c) del DPRReg. 20 novembre 2023, n. 18 (gli oneri derivanti dall'applicazione della modifica trovano copertura negli stanziamenti sulla Missione 18, Programma 01, nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano" – Cfr. art. 1, comma 2 del DPRReg. n. 18/2023).

TABELLA F-*bis*)²³

²³ Tabella inserita dall'art. 3, comma 1 del DPREg. 14 novembre 2016, n. 12 e successivamente sostituita dalla Tabella F ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), del DPREg. 7 dicembre 2017, n. 54.